

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2505 C.C.

Per le motivazioni di seguito indicate, le società AISoftw@re S.p.A, Eta Beta S.r.l. ed AISoftw@re Medical Solutions S.p.A., provvedono alla redazione del progetto di fusione per incorporazione, a tenore del combinato disposto degli artt. 2505 e 2501-ter del C.C.-

Le ragioni che inducono i rispettivi organi amministrativi a formulare il progetto de quo, sono sinteticamente riassumibili nell'attuazione del disegno di ristrutturazione e di aggregazione, deliberato dal Consiglio di Amministrazione di AISoftw@re in data 25 febbraio 2004, nella riduzione dei costi funzionali di gruppo e nella possibilità di migliorare la penetrazione commerciale nei mercati strategici di riferimento attraverso l'integrazione delle forze commerciali. A ciò si aggiunga la possibilità di estendere alle altre unità produttive di AISoftw@re S.p.A., ove ne ricorrano i presupposti, la certificazione ISO 9001 oggi posseduta da AISoftw@re Medical Solutions S.p.A. e di ottenere una migliore gestione dei costi connessi con l'osservanza delle prescrizioni contenute nella legge 626/1994 nelle sedi comuni a Milano, Roma e Vicenza, consentendo l'integrazione societaria di avere altresì un unico centro di coordinamento per le varie unità produttive.

1) Società partecipanti alla fusione:

Società incorporante

AISoftw@re S.p.A. con sede legale in Milano, Via C. Esterle n. 9, capitale sociale € 7.326.262,32 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Milano 00721090298, R.E.A. Milano n. 1264995 Partita Iva n. 09320730154, (di seguito "AIS").

L'attività industriale della società è dedicata allo sviluppo e l'integrazione di tecnologie proprietarie per la gestione del portafoglio crediti negli Istituti bancari e finanziari, attraverso un approccio di tipo consulenziale volto all'analisi e alla gestione di tutti i processi aziendali connessi all'erogazione e al controllo del credito.

La società svolge inoltre tutte le funzioni di corporate per conto del Gruppo AIS ed eroga servizi centralizzati di Contabilità, Amministrazione,

Finanza, Logistica, Assistenza Legale e Finanziaria, Relazioni Esterne, Sistemi Informativi Interni, Direzione delle Risorse Umane, e Pianificazione Strategica alle società controllate e facenti parte del Gruppo AIS.

Società incorporande

Eta Beta S.r.l. con sede legale in Anzola dell'Emilia (BO), via Guido Rossa n. 12, capitale sociale € 41.600 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Bologna 04244570372, R.E.A. Bologna n. 359992, Partita Iva n. 04244570372, (di seguito "Eta Beta").

L'attività sociale è rivolta alla realizzazione di soluzioni integrate per la gestione dell'operatività finanziaria e il supporto alle attività di trading, allo sviluppo di soluzioni applicative e servizi nel settore Finanza-Front Office, all'erogazione di servizi specialistici di Facility Management in particolare nel segmento delle Trading Room ad alto contenuto tecnologico.

AI Softw@re Medical Solutions S.p.a. con sede legale in Milano, Via C. Esterle n. 9, capitale sociale € 5.703.964 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Milano 02380210241, R.E.A. Milano n. 1674115, Partita Iva n. 02380210241 (di seguito "Medical");

La società è specializzata nello sviluppo di tecnologie per la gestione immagini, la diagnostica clinica, la gestione dei workflow dipartimentali, l'integrazione di sistemi informativi di reparto e l'integrazione dei processi clinicodiagnostici per le strutture ospedaliere pubbliche e private.

2) Modifiche dell'atto costitutivo

A seguito della fusione, sia l'atto costitutivo che il correlativo statuto della società incorporante AIS non subiscono alcuna modifica.

Lo statuto della incorporante AIS è quello in calce riprodotto.

3), 4), 5) Rapporto di cambio, modalità di assegnazione delle quote, godimento delle azioni

Poiché l'incorporante AIS detiene direttamente tutte le azioni/quote delle società incorporande Eta Beta e Medical, la fusione avverrà senza la determinazione di alcun concambio di specie. Il tutto, a tenore della procedura d'incorporazione prevista dall'art. 2505 C.C.

6) Data di effetto della fusione

La fusione verrà attuata sulla base delle situazioni patrimoniali al 31 dicembre 2004 redatte con l'osservanza delle norme sul bilancio dell'esercizio ai sensi dell'art. 2501-quater, cod. civ. Le situazioni patrimoniali vengono depositate presso le sedi delle società partecipanti alla fusione unitamente a tutti gli ulteriori documenti richiesti dall'art. 2501-septies del codice civile.

Gli effetti contabili e fiscali della fusione decorreranno dal giorno 1.1.2005 (primo gennaio duemilacinque), il tutto per le finalità indicate dall'art. 2501-ter, comma 1, punto 6) del C.C.

7) Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci

Non sussistono categorie di azioni o soci con trattamento particolare o privilegiato.

8) Vantaggi particolari a favore degli amministratori:

Non sussistono benefici o vantaggi particolari per gli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

Milano, lì 28 aprile 2005

Il Presidente del Cda di AISoftw@re S.p.A.

Prof. Francesco Gardin

Il Presidente del Cda di Eta Beta S.r.l.

Ing. Carlo Torino

Il Presidente del Cda di AISoftw@re Medical Solutions S.p.A.

Ing. Giorgio De Porcellinis

Il sottoscritto, rag. VERONESI MASSIMO, iscritto al Collegio dei Ragionieri della Provincia di Brescia, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società.

ALLEGATO “A” AL PROGETTO DI FUSIONE

STATUTO DELLA INCORPORANTE AISOFTW@RE S.P.A.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

È costituita una società per azioni sotto la denominazione sociale di:

"ARTIFICIAL INTELLIGENCE SOFTWARE S.p.A."

La denominazione sociale potrà essere a tutti gli effetti di legge nella forma alternativa di:

"AIS S.p.A."

"AISoftw@re S.p.A."

ARTICOLO 2

La Società ha lo scopo di fornire prodotti e servizi nel settore dell'informatica e nel campo dell'elaborazione dati, nonché programmi, studi e progetti nel campo suddetto, anche quale agente e/o rappresentante per conto terzi. La Società potrà produrre e commercializzare hardware.

La Società può, in generale, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale, ad eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito ai sensi del D. Lgs. 385/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

La Società può assumere in Italia e/o all'estero, direttamente o indirettamente, partecipazioni e/o interessenze in altre società e/o enti aventi scopo analogo e/o affine a quello della Società, nonché gestire e alienare le partecipazioni e/o interessenze medesime, e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi. Tale attività non potrà essere svolta nei confronti del pubblico.

In ogni caso alla Società è espressamente inibito l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento ai sensi del D. Lgs. 58/1998, e successive modifiche ed integrazioni ed ogni e qualsiasi attività sottoposta per legge a particolari autorizzazioni.

ARTICOLO 3

La Società ha sede legale nel Comune di Milano (MI).

La Società potrà, con osservanza delle disposizioni di legge, istituire o sopprimere succursali, dipendenze e/o rappresentanze sia in Italia che all'estero.

Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la Società, è quello risultante dal libro soci.

ARTICOLO 4

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2054, ma potrà essere prorogata per delibera dell'Assemblea dei soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

ARTICOLO 5

Il capitale sociale è fissato in Euro 7.326.262,32 (settemilionitrecentoventiseimiladuecentosessantadue virgola trentadue) suddiviso in numero 14.088.966 (quattordicimilioniottantottomilanovecentosessantasei) azioni da Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna.

Il capitale sociale può essere aumentato o ridotto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci a termini di legge. Il diritto di opzione è escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato regolamentato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile, a norma dall'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile.

In data 8 aprile 2005 l'assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale di massimi nominali Euro 732.625,92, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., mediante emissione, anche per tranches, di massime n. 1.408.896 azioni ordinarie da nominali Euro 0,52 cadauna, godimento regolare, ad un prezzo pari al valore di mercato delle azioni al momento della loro emissione, da sottoscrivere entro il termine finale fissato al giorno 8 aprile 2006, decorso il quale, ai sensi dell'art. 2439 c.c., l'aumento, scindibile, manterrà efficacia per la parte sottoscritta anche in caso di mancata integrale esecuzione.

ARTICOLO 6

Le azioni della Società sono liberamente trasferibili.

Le azioni sono nominative e, ove consentito dalla legge e se interamente liberate, possono essere convertite al portatore o viceversa, a scelta e a spese dell'azionista.

Le azioni sono indivisibili, conferiscono uguali diritti ai loro titolari e danno diritto ad un voto ciascuna. In caso di contitolarità di azioni trovano applicazione le norme dell'art. 2347 cod. civ.

La Società avrà facoltà di emettere azioni di categorie diverse nonchè obbligazioni, anche convertibili o cum warrant, warrants, a norma e con le modalità di legge.

I soci devono effettuare versamenti per le azioni a termini di legge e secondo i modi e i termini richiesti.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'amministrazione nei termini e modi che reputa convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione annua pari al tasso legale, fermo il disposto dell'art. 2344 cod. civ.

La società potrà acquisire tra i Soci capitale di finanziamento a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti ed in particolare delle norme di legge sulla raccolta del risparmio tra il pubblico.

TITOLO III

ASSEMBLEE

ARTICOLO 7

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere tenuta presso la Sede sociale o in altra località, purchè in Italia, designata dal Consiglio di Amministrazione nell'avviso di convocazione. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

L'Assemblea può essere inoltre convocata, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale, ovvero da due Sindaci effettivi.

ARTICOLO 8

L'Assemblea è convocata dagli amministratori o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano indicato tra i seguenti: "Finanza e Mercati, Il Sole 24 ore, La Repubblica, MF", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, salvo il diverso termine previsto dalle leggi speciali inerenti alle società con azioni trattate nei mercati regolamentati.

In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; inoltre, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

ARTICOLO 9

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci portatori di azioni ordinarie che abbiano effettuato il deposito delle azioni stesse o della relativa certificazione presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione almeno due giorni prima della data fissata per l'adunanza. Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta rilasciata ai sensi di legge.

ARTICOLO 10

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua assenza nell'ordine dal Vice Presidente e da un Amministratore Delegato, qualora nominati; in assenza anche di questi ultimi, da persona, anche non socio, designata a maggioranza dall'Assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario, socio o non socio. Ove necessario l'Assemblea, su proposta del Presidente, può nominare anche due Scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione

della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea sulla base dell'eventuale Regolamento Assembleare ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

ARTICOLO 11

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita e delibera validamente con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge.

Per la nomina dei membri del Collegio Sindacale si applica quanto previsto dall'art. 23 del presente statuto.

ARTICOLO 12

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Consiglio di Amministrazione o il Presidente lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

DIRETTORI GENERALI

ARTICOLO 13

L'Assemblea ordinaria potrà nominare uno o più Direttori Generali ai quali, in relazione ai compiti loro affidati, saranno applicate le disposizioni che regolano le responsabilità degli amministratori (art. 2396 Cod. Civ.).

TITOLO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 14

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, anche non soci, secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito all'atto di nomina e comunque non oltre tre esercizi; scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori in carica, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata per la sua ricostituzione integrale, secondo le disposizioni dell'art. 2386 cod. civ.

ARTICOLO 15

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

ARTICOLO 16

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la

gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione alcuna, con tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali. Può quindi contrarre ogni specie di obbligazione e compiere qualsiasi atto di disposizione patrimoniale senza limitazioni di sorta, essendo di sua competenza tutto quanto per legge non sia espressamente riservato alle deliberazioni dell'Assemblea.

ARTICOLO 17

Il Consiglio potrà nominare un Comitato Esecutivo e/o uno o più Amministratori Delegati.

Il Consiglio può delegare tutti quei poteri che sono per legge delegabili al Presidente, al Vice Presidente, agli Amministratori Delegati, al Comitato Esecutivo ed a uno o più Consiglieri di Amministrazione.

Il Consiglio può nominare uno o più Direttori Generali, qualora non via abbia provveduto l'assemblea, nonchè Procuratori Speciali per determinati atti o categorie di atti determinandone mansioni, attribuzioni e poteri nel rispetto delle limitazioni di legge.

Nei limiti dei loro poteri, il Presidente, il Vice Presidente, gli Amministratori Delegati ed il Comitato Esecutivo possono rilasciare anche a terzi procure speciali per categorie di atti di ordinaria amministrazione, nonchè per determinati atti di straordinaria amministrazione.

ARTICOLO 18

Al Presidente, al Vice Presidente ed agli Amministratori Delegati, ove questi siano stati nominati, spetta disgiuntamente la rappresentanza generale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni, querele ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giudizio ed anche per i giudizi di revocazione o cassazione.

L'uso della firma sociale spetterà disgiuntamente al Presidente, al Vice Presidente ed agli Amministratori Delegati.

ARTICOLO 19

Il Consiglio è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, anche su richiesta per iscritto di almeno due consiglieri, mediante lettera raccomandata, telefax o telegramma da spedirsi almeno sette giorni prima dell'adunanza.

Può essere convocato anche mediante telefax o telegramma, da inviarsi almeno due giorni lavorativi prima dell'adunanza, quando particolari ragioni di urgenza lo esigano.

Il Consiglio può essere inoltre convocato, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale ovvero da due Sindaci effettivi.

L'avviso di convocazione contiene l'ordine del giorno della riunione.

Le riunioni non convocate in conformità alle disposizioni precedenti saranno comunque valide ove siano presenti tutti gli Amministratori ed i membri del Collegio Sindacale.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono tenute presso la sede sociale o in altre località in Italia o in uno Stato dell'Unione Europea, designate nell'avviso di convocazione. La riunione del Consiglio convocata dal Collegio Sindacale o dai suoi membri dovrà avvenire esclusivamente presso la sede sociale.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, nell'ordine dal Vice Presidente, da un Amministratore Delegato, dall'Amministratore più anziano di età.

ARTICOLO 20

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti. In caso di parità di voti è determinante il voto del Presidente della riunione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare da appositi registri dei verbali e sono autenticate con firma del presidente della riunione e del Segretario.

ARTICOLO 21

Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il Presidente o gli Amministratori Delegati, riferisce tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale

effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare, riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi.

Tale informativa viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari ovvero, quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, mediante nota scritta indirizzata al Presidente del Collegio Sindacale.

ARTICOLO 22

Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

L'Assemblea può assegnare al Consiglio una indennità in misura fissa, unica o periodica anche eventualmente commisurata ai risultati della società. Tale indennità sarà ripartita tra i Consiglieri nel modo che il Consiglio stesso stabilirà.

L'Assemblea può stabilire inoltre la costituzione di un apposito Fondo in cui affluisca una indennità per la cessazione del rapporto di collaborazione coordinata continuativa a favore dei componenti dell'Organo Amministrativo, commisurandone di volta in volta l'entità in relazione al compenso annuo spettante agli stessi per l'opera di gestione da essi svolta nella società. Per la tassazione e adeguamento di dette indennità si fa riferimento a quanto disposto rispettivamente dagli artt. 16 e 70 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni.

I compensi degli Amministratori investiti di particolari incarichi saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 23

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea e rieleggibili. Le attribuzioni, i doveri e la durata dell'incarico sono quelli stabiliti dalla legge.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La loro retribuzione è determinata dall'Assemblea sulla base delle tariffe dei rispettivi Albi professionali.

Non possono essere nominati Sindaci e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge ovvero siano privi dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla

legge e/o dalla normativa secondaria di attuazione. Non possono essere nominati Sindaci altresì coloro che ricoprono la carica di sindaco effettivo in più di dieci società italiane quotate su mercati regolamentati italiani.

Il Collegio Sindacale viene nominato sulla base di liste presentate dai soci secondo le procedure di seguito specificate al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

A tal fine vengono presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti.

Le liste devono contenere l'indicazione di un numero minimo di candidati pari al numero dei candidati da eleggere, elencati mediante un numero progressivo.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e che da soli, ovvero insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno l'8% (otto per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista: in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato dallo stesso relativamente ad alcuna delle liste.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la loro candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per tali cariche.

La lista per la presentazione della quale non siano state osservate tutte le previsioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti. Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.

In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i

candidati più anziani fino a concorrenza dei posti da assegnare. La presidenza spetta al primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti tra due o più liste sarà nominato presidente il candidato più anziano.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza o comunque di cessazione dall'incarico di un Sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito.

L'assemblea che dovrà provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio ai sensi dell'art. 2401 cod. civ. dovrà scegliere tra i nominativi della lista alla quale apparteneva il Sindaco cessato dall'incarico.

Ai fini del presente articolo, i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, con ciò intendendosi ogni società controllata, controllante, sotto il comune controllo, ovvero collegata ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., dovranno essere considerati come un unico socio e non potranno presentare più di una lista.

TITOLO VI BILANCIO - UTILI ARTICOLO 24

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio procede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale costituito dallo stato patrimoniale, conto economico e dalla nota integrativa. Il bilancio sarà corredato da una relazione scritta del Consiglio di Amministrazione sulla gestione nonché da una relazione del Collegio Sindacale.

ARTICOLO 25

L'Assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio e previo parere del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato a una società di revisione iscritta all'albo speciale, tenuto dalla CONSOB, delle società di revisione autorizzate all'attività di revisione contabile, determinandone il corrispettivo.

ARTICOLO 26

Gli utili netti di bilancio saranno ripartiti come segue:

a) - il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, fino a che questa non

abbia raggiunto il quinto del Capitale sociale;

b) - il residuo a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazione del dividendo agli azionisti o per diversa destinazione.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei termini e presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione.

La Società può distribuire ai soci acconti sui dividendi ai sensi di legge nei casi previsti dall'art. 2433 bis cod. civ.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili si prescrivono a favore della Società.

TITOLO VII

SCIoglimento - RINVIO

ARTICOLO 27

Per lo scioglimento della Società, l'Assemblea dei soci, con l'osservanza delle norme di legge, determinerà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori.

ARTICOLO 28

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di Legge.

Il sottoscritto, rag. VERONESI MASSIMO, iscritto al Collegio dei Ragionieri della Provincia di Brescia, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società.